



BANCA POPOLARE DI MILANO

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A R.L.

CODICE DI COMPORTAMENTO

INTERNAL DEALING

**(MODIFICATO DA ULTIMO DAL
CONSIGLIERE DELEGATO CON ATTO DEL 30 MARZO 2012)**

PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (di seguito brevemente “il Codice”) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”.

La finalità del presente Codice è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti tenuti dai “Soggetti Rilevanti” in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il suo Gruppo.

L’osservanza delle disposizioni del presente Codice non esonera i “Soggetti Rilevanti” dall’obbligo di rispettare le norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali ad esempio quelle di cui agli artt. 184 e 187-*bis* del D.Lgs. 58/98 in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading).

1. SOGGETTI RILEVANTI

L’art. 152-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971/99 definisce “Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

nonché “Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

- a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto

- rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
 - d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
 - e. i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);

Sono destinatari degli obblighi di comunicazione del presente Codice e pertanto vengono definiti “Soggetti Rilevanti” i seguenti esponenti della Banca Popolare di Milano:

- Consiglieri di Gestione
- Consiglieri di Sorveglianza
- membri della Direzione Generale

2. OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI OGGETTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I Soggetti Rilevanti devono comunicare nei termini e con le modalità di cui al punto 3 le operazioni compiute, anche per interposta persona, aventi ad oggetto:

- a) azioni emesse dalla Banca Popolare di Milano;
- b) strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme, tali intendendosi:
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.

Le Persone Rilevanti devono altresì comunicare gli atti di esercizio di stock options o di diritti di opzione; in tale caso il controvalore da prendere in considerazione è quello delle azioni a cui i diritti si riferiscono.

Ai fini di quanto sopra enunciato:

- si comunicano le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di

azioni Bipiemme o di strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme compiute dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “persone strettamente legate”;

- non si comunicano le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 entro la fine dell’anno (da considerarsi “anno solare”); per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L’importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti; successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000 entro la fine dell’anno;
- non si comunicano le operazioni effettuate fra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- non si comunicano, sulla base della presente normativa, le operazioni effettuate dalla Bipiemme e dalle società dalla stessa controllate;
- non si comunicano le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’art. 152-septies, comma 3, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche.

Ai sensi della Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006, sono escluse dall’obbligo di dichiarazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità, mentre sono incluse le permutate. In tale ultimo caso andrà considerato quale prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta.

Sono altresì escluse le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione nonché l’esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall’art. 114-bis, TUF. Devono invece essere comunicate le vendite di azioni rivenienti dall’esercizio di tali diritti o dall’assegnazione gratuita.

Per le operazioni effettuate nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un’istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve comunicazione da parte dell’intermediario delle operazioni stesse.

TEMPI, CONTENUTI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB, ALLA SOCIETA’ E AL PUBBLICO

1. I Soggetti Rilevanti individuati nel presente “Codice” devono comunicare alla Consob e alla Bipiemme (nella persona del cd. “Soggetto preposto” – vedi par. 4), entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione, le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, il cui importo comporti il superamento della soglia di Euro 5.000 entro la fine dell’anno.
2. La Bipiemme pubblica, mediante un comunicato trasmesso a Borsa Italiana SpA, a due agenzie di stampa e a Consob, le informazioni di cui al punto precedente entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento.
3. La comunicazione alla Consob può essere effettuata, per conto dei Soggetti

Rilevanti, dalla Bipiemme entro il termine di 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'operazione.

In considerazione della suddetta facoltà, la Banca si rende disponibile, previo accordo con il Soggetto Rilevante, ad effettuare la comunicazione alla Consob per conto dello stesso (vedi allegato sub 3). In tal caso il Soggetto Rilevante dovrà pertanto comunicare al più presto alla Banca l'operazione compiuta dallo stesso o da persona ad esso strettamente legata al fine di consentire alla stessa il rispetto del suddetto termine per la comunicazione alla Consob.

La comunicazione alla Consob, da parte del Soggetto Rilevante o della Banca (in caso di accordo in tal senso), deve essere effettuata, mediante compilazione del modulo allegato al presente "Codice" sub 1, utilizzando i seguenti mezzi:

- Fax Consob: al n. 06.84.77.757, *oppure*:
- e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it, *oppure*:
- eventuali altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito web, *oppure*:
- tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-septies del Regolamento Emittenti Consob per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con la Banca.

La comunicazione al pubblico è effettuata tramite l'invio del medesimo modulo allegato al presente "Codice" sub 1, alle agenzie di stampa e alla Borsa Italiana SpA ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso Consob.

Ogni comunicazione fra Soggetto Rilevante e Soggetto preposto al ricevimento delle informazioni, deve essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al presente "Codice" sub 1, utilizzando i seguenti mezzi:

- posta elettronica: all'indirizzo "segreteria.cda@bpm.it", *oppure*:
- fax: al n. 02.77003389, *oppure*:
- consegna *brevi manu* al seguente indirizzo:
Banca Popolare di Milano
Settore Supporti Segretariali - Segreteria del Consiglio
Piazza F. Meda 4
20121 MILANO

comunque in ogni caso con preavviso telefonico al n. 02.77002540.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico e, in caso di accordo tra le parti, alla Consob delle comunicazioni dei Soggetti Rilevanti della Banca Popolare di Milano è individuato nel Vice Direttore Generale (ovvero in sua assenza nel Vice Direttore Partecipazioni Consulenza Normativa e Affari Societari).

Il Soggetto preposto cura la predisposizione e l'aggiornamento della lista dei "Soggetti Rilevanti" cui inviare il "Codice", sottoponendo al Consiglio di Gestione eventuali modifiche ed integrazioni del suo contenuto, ad esclusione di quelle meramente formali o connesse a variazioni normative in relazione alle quali potrà limitarsi alla semplice notifica ai Soggetti Rilevanti.

5. BLACK-OUT PERIODS

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui al punto 2 del Codice nei 30 giorni precedenti :

- le riunioni del Consiglio di Gestione di approvazione del progetto di bilancio (come risultante dal calendario degli eventi societari);
- le eventuali assemblee straordinarie (anche se coincidente con l'assemblea convocata annualmente *ex art. 2364-bis, co. 2, cod. civ.*);
- le eventuali assemblee ordinarie diverse da quella annualmente convocata *ex art. 2364-bis, co. 2, cod. civ.*

6. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Soggetto preposto non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di informativa al pubblico e, in base ad accordi, a Consob, posto a carico della società, derivante da omessa o ritardata comunicazione da parte del Soggetto Rilevante.

L'inesservanza degli obblighi di comunicazione alla Bipiemme da parte dei Soggetti Rilevanti comporta l'applicazione di sanzioni di tipo pecuniario pari a Euro 5.000 per ogni mancata segnalazione.

I Soggetti Rilevanti rendono nota, alle persone strettamente legate, la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al presente "Codice".

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del Modulo di Accettazione allegato al presente Codice sub 2, presta irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice di Comportamento, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Consob.

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Al Consigliere Delegato è attribuita dal Consiglio di Gestione la facoltà di apportare direttamente al presente Codice (ivi compresi gli allegati) le modifiche connesse a variazioni dell'assetto organizzativo e funzionale della Banca e del Gruppo, nonché per adeguamenti meramente formali a modifiche normative e/o regolamentari della disciplina in materia, con successiva notifica del nuovo testo a tutti i soggetti interessati.

ALLEGATO 1**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152-octies, comma 7**

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME		NOME				SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aa)		COMUNE di nascita*		PROV. di nascita *		STATO di nascita*	
DOMICILIO PER LA CARICA*									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE*		FORMA GIURIDICA*			DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aa)*				
SEDE LEGALE*									
1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO									

RAGIONE SOCIALE				CODICE FISCALE *							
3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI											
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI											
SOGGETTO RILEVANTE						S/N					
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)						S/N					
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE						S/N					
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹											
SE PERSONA FISICA											
COGNOME				NOME				SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA *	(gg(mm/aa aa)	COMUNE di nascita*		PROV. di nascita *		STATO di nascita*			
RESIDENZA ANAGRAFICA											
SE PERSONA GURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST											
RAGIONE SOCIALE											
CODICE FISCALE*				FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)*			
SEDE LEGALE*											

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

¹ questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

Data	Tipo Operazione ²	Codice Isin ³	Denominazione Titolo	Tipo strumento finanziario ⁴	Quantità	PREZZO (IN €) ⁵	Controvalore (in €)	Modalità dell'operazione ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio

³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione

AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

⁶ Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant /securitised derivatives/diritti*)

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152 –SEXIES, comma 1, lett. b).

Data	Tipo operazione ⁷	Tipo strum. fin. collegato ⁸	Tipo facoltà ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		Investimento/disinvestimento effettivo			Investimento/disinvestimento potenziale (nozionale)			Data scadenza	Note
				Cod Isin ¹⁰	Denominazione ¹¹	Cod Isin	Denominazione ¹²	Quantità	Prezzo (in €) ¹³	Controvalore (in €)	Quant. del sottost	Prezzo d'esercizio o regolamento (in €)	Controvalore (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (IN €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (IN €)															

⁷ Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

¹³ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

Il sottoscritto....., nato a il....., residente in, Via/Piazza....., nella propria qualità di, preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi del Codice di Comportamento sull’internal dealing di Banca Popolare di Milano (il “Codice”) attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e si impegna ad adempiere gli obblighi ad esso conseguenti.

Milano,

.....
(firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Consob.

.....
(firma)

**Delega alla Banca Popolare di Milano per l'effettuazione alla Consob
delle comunicazioni in materia di internal dealing**

Il sottoscritto....., nato a il.....,
residente in, Via/Piazza.....,
nella propria qualità di,
preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi del Codice di
Comportamento sull’internal dealing di Banca Popolare di Milano (il “Codice”) delega alla
Banca Popolare di Milano (che accetta l’incarico) l’effettuazione, da parte della stessa, della
comunicazione alla Consob delle operazioni compiute dal medesimo o dalle persone a lui
strettamente legate, impegnandosi nel contempo a comunicare al più presto alla Banca il
compimento delle suddette operazioni secondo le modalità previste nel “Codice”.

Milano,

.....

(firma)